



COMUNE DI CUNEO

SETTORE TRIBUTI
Ufficio Affissioni e Pubblicità

REGOLAMENTO

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONS. COMUNALE N. 127	DEL	25.07.1994
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONS. COMUNALE N. 75	DEL	27.05.1997
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONS. COMUNALE N. 91	DEL	22.12.1998
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONS. COMUNALE N. 29	DEL	28.02.2001
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONS. COMUNALE N. 116	DEL	26.10.2004
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONS. COMUNALE N. 133	DEL	25.10.2005

-- INDICE --

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 Regolamento e tariffe.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 2 Forme di gestione del servizio</i>	<i>7</i>
<i>Art. 3 Classificazione del Comune.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 4 Ambito di applicazione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 Suddivisione in categorie delle località del territorio comunale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 Piano Generale Impianti – Finalità.....</i>	<i>9</i>

CAPO II

IMOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PARTE PRIMA

MODALITA' E TIPOLOGIA

PIANO GENERALE IMPIANTI - CRITERI

<i>Art. 7 Tipologia, specifiche e quantità degli impianti pubblicitari</i>	<i>13</i>
<i>Art. 8 Divieti e Limitazioni – Pubblicità, criteri –.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 9 Piano Generale Impianti – Criteri per gli Impianti pubblicitari –.....</i>	<i>17</i>

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

<i>Art. 10 Presupposto dell'imposta.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 11 Soggetti passivi.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 13 Dichiarazione d'imposta.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 14 Pagamento dell'imposta.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 15 Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali</i>	<i>21</i>

PARTE TERZA
FORME PUBBLICITARIE

Art. 16 Pubblicità ordinaria.....	22
Art. 17 Pubblicità luminosa od illuminata.....	22
Art. 18 Pannelli luminosi e proiezioni.....	23
Art. 19 Striscioni pubblicitari o mezzi simili attraverso vie e piazze pubbliche.....	23
Art. 20 Pubblicità eseguita in forma ambulante.....	24
Art. 21 Pubblicità eseguita con mezzi sonori.....	24
Art. 22 Pubblicità effettuata con aeromobili.....	25
Art. 23 Pubblicità effettuata con veicoli.....	25
Art. 24 Riduzioni	26
Art. 25 Esenzioni.....	26
Art. 26 Rettifica e accertamento d'Ufficio	27

PARTE QUARTA
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 27 Autorizzazioni.....	29
Art. 28 Termini per il rilascio dell'autorizzazione	31
Art. 29 Archiviazione delle domande	31
Art. 30 Collocamento in opera della pubblicità e responsabilità.....	31
Art. 31 Manutenzione degli impianti	32
Art. 32 Anticipata rimozione della pubblicità per ordine del Comune.....	32

CAPO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 33 Servizio delle pubbliche affissioni.....	37
Art. 34 Impianti per le pubbliche affissioni – Definizione, tipologia, specifiche e quantità –	37
Art. 35 Divieti e Limitazioni	38
Art. 36 Piano Generale Impianti – Criteri per le Pubbliche Affissioni –	39
Art. 37 Diritto sulle pubbliche affissioni.....	40
Art. 38 Tariffe per le pubbliche affissioni	40
Art. 39 Pagamento del diritto	41
Art. 40 Riduzione del diritto	41
Art. 41 Esenzioni dal diritto.....	42

<i>Art. 42 Modalità per le pubbliche affissioni – Norme di carattere generale –</i>	42
<i>Art. 42 bis Modalità per le pubbliche affissioni – Disciplina delle affissioni in posizione prefissata –</i>	43
<i>Art. 43 Modalità per le pubbliche affissioni – Norme di carattere particolare –</i>	44

CAPO IV

MODALITA' DI GESTIONE

<i>Art. 44 Gestione del servizio</i>	47
<i>Art. 45 Funzionario responsabile</i>	47
<i>Art. 46 Corrispettivo del servizio</i>	47
<i>Art. 47 Durata della concessione</i>	48
<i>Art. 48 Conferimento della concessione</i>	48
<i>Art. 49 Incompatibilità</i>	49
<i>Art. 50 Decadenza</i>	49
<i>Art. 51 Disciplina del servizio in concessione</i>	50
<i>Art. 52 Vigilanza del Comune sulla gestione</i>	51
<i>Art. 53 Vigilanza del Ministero delle Finanze sulla gestione</i>	51

CAPO V

CONTENZIOSO, NORME FINALI E TRANSITORIE

ABROGAZIONI

<i>Art. 54 Contenzioso</i>	55
<i>Art. 55 Norme transitorie</i>	55
<i>Art. 56 Sanzioni tributarie ed interessi</i>	56
<i>Art. 57 Sanzioni amministrative</i>	56
<i>Art. 58 Rimborsi</i>	58
<i>Art. 59 Disposizioni finali e abrogazioni</i>	58
<i>Art. 60 Rinvio</i>	59

ALLEGATI

Allegato "A"

- Tariffe imposta di pubblicità

Allegato "A1"

- Tariffe diritti pubbliche affissioni

Allegato "B"

- Elenco zone in categoria speciale

Allegato "C"

- Modello dichiarazione pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Regolamento e tariffe

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, modificato ed integrato con le norme del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 26 aprile 1994, ed inoltre ai sensi dell'art. 5 e 54 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con il presente Regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, Capo I e successive modificazioni, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni ed infine le limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

Il presente Regolamento determina altresì la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, nel quale si stabilisce, altresì, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, anche di natura commerciale.

Le tariffe successive a quelle contenute nel presente Regolamento negli Allegati "A" e "A1" e già adottate per l'anno 1994 con atto deliberativo n. 1912 del 30 dicembre 1993, formanti parte integrante e sostanziale, sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di Legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 2 Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è, di norma, gestito direttamente dal Comune.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione, come previsto dall'art. 22 comma 3°, lettera c) – della Legge 8.06.1990 n. 142, ad apposita Azienda Speciale, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari, previsto dall'art. 32 del Decreto Legislativo 507/93.

A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto Decresco Legislativo 507/93 e successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 3

Classificazione del Comune

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al Decreto sopra citato, il Comune di Cuneo, avendo al 31.12.1992, una popolazione residente di n. 55.731 unità, appartiene alla III classe impositiva.

Art. 4

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nel territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto.

Art. 5

Suddivisione in categorie delle località del territorio comunale

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla importanza che rivestono ai fini pubblicitari nei limiti e con le modalità fissati dall'art. 4 del Decreto n. 507/1993.

La categoria speciale comprende le località meglio specificate nell'elenco allegato al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale (allegato "B").

La superficie complessiva della categoria speciale risulta pari al 12,50% di quella dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 con deliberazione G.C. n. 1343 del 21 Settembre 1993.

Le località non comprese nell'elenco di cui sopra, ricadono nella categoria normale.

Per la categoria speciale le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle aventi carattere commerciale, effettuate nelle località inserite nella predetta categoria, sono soggette ad una maggiorazione del 150% della tariffa normale.

Art. 6 Piano Generale Impianti – Finalità

Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Piano Generale impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla Pubblicità per mezzo di Affissione Diretta.

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti – determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni – è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

Inoltre il Piano Generale Impianti indica la parte di Impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli Impianti Affissionali pubblici, la loro manutenzione ed ammodernamento, utilizzando i fondi allo scopo destinati nonché quelli previsti al successivo art. 57.

Il Piano Generale Impianti, potrà essere modificato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si dovessero manifestare.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA

PUBBLICITA'

CAPO II

IMOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PARTE PRIMA

MODALITA' E TIPOLOGIA

PIANO GENERALE IMPIANTI - CRITERI

Art. 7

Tipologia, specifiche e quantità degli impianti pubblicitari

1 Mezzo pubblicitario – definizione e tipologie

Ai fini del presente regolamento è definito mezzo pubblicitario qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto, identificabile nelle casistiche di cui ai successivi artt.li 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento, con le caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate dal Piano Generale Impianti.

I mezzi pubblicitari possono essere acustici, o visivi, con unicità o pluralità di messaggi, e possono ricomprendersi in classificazioni a seconda delle loro caratteristiche, della localizzazione, temporalità o soggettività passiva ai fini tributari.

Sono acustici i messaggi che affidano la loro efficacia alla percezione sonora, sono visivi i messaggi, figurativi o meno, che utilizzano la percezione visiva.

Forme concrete distintive dei mezzi visivi derivano dall'impatto percettivo che il messaggio pubblicitario raggiunge.

Si definisce MONOFACCIALE il mezzo che contenga il messaggio pubblicitario su un'unica superficie piano, BIFACCIALE il mezzo che contenga su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari – di eguali o differenti contenuti – la cui percezione non sia contemporanea, POLIFACCIALE quando il messaggio sia distribuito su due o più facce allo scopo di aumentare l'efficacia.

Inoltre il mezzo pubblicitario può essere opaco, privo cioè di illuminazione, ovvero luminoso, quando il congegno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso, illuminato quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario.

Il mezzo può essere localizzato presso l'esercizio commerciale interessato, ovvero distante da esso, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata.

I mezzi contenenti il messaggio pubblicitario possono ancora essere classificati in relazione alla collocazione in modo permanente o temporaneo nel corso dell'anno.

Tali mezzi possono essere anche mobili qualora utilizzino persone fisiche in movimento, se posti su autoveicoli, aeromobili, aerostati, etc...

2 Mezzi pubblicitari – specifiche

Il Piano Generale Impianti, in attuazione dei criteri dettati dal presente Regolamento, determina le caratteristiche tecniche e di dislocazione degli impianti pubblicitari ed affissionali.

3 Impianti su Area pubblica

Il Piano Generale Impianti detta, con i criteri stabiliti nel presente Regolamento, le modalità per l'utilizzo di Aree o proprietà pubbliche per l'esposizione di mezzi pubblicitari, fissi o mobili, permanenti o temporanei.

Stabilisce la quantità dei mezzi e determina il rapporto tra superficie pubblicitaria, per ciascun'area pubblica, e popolazione ivi residente, con particolare attenzione ad indici di densità di operatori commerciali e non commerciali.

4 Impianti su area od immobile privato

Anche per questa fattispecie il Piano Generale Impianti, utilizzando i medesimi parametri di cui al comma precedente, con la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, ma nel rispetto dell'arredo urbano, fissa gli indici di quantificazione metrica consentiti a ciascun operatore commerciale della medesima zona, desumendo la densità delle attività commerciali dai piani di commercio.

5 Impianti destinati all'Affissione diretta - definizione

Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con l'affissione diretta di manifesti, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale dei messaggi stessi e dalle modalità di utilizzo del mezzo per questo tipo di pubblicità.

Art. 8
Divieti e Limitazioni
– Pubblicità, criteri –

1 Divieti

Le forme pubblicitarie sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione dell'impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche.

Resta comunque vietata l'esposizione di mezzi pubblicitari su edifici di interesse storico, su monumenti, statue, fontane artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche e comunque sui luoghi tutelati dalle Leggi n. 1089/39, 1497/39 e 431/85.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari di grande formato sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi.

E' altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso o nelle immediate vicinanze di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta.

E' vietata l'installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario d'immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali, che modifichino la struttura architettonica dell'edificio sia esso pubblico o privato e l'assetto dell'arredo urbano.

E' vietata l'effettuazione di pubblicità sonora nei pressi dei cimiteri, degli ospedali e case di cura, scuole, edifici pubblici nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall'effettuazione di tale pubblicità, nonché in tutto il territorio del Comune dalla ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8.

E' comunque sempre vietata l'affissione di manifesti effettuata fuori degli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri.

2 Rinvii al Codice della Strada e Regolamento di esecuzione – divieti e limitazioni.

Operano i divieti e le limitazioni dettati dal D. Lgs. 285/92 – Codice della Strada – e dal D.P.R. 495/92 – Regolamento di attuazione ed esecuzione – e dalle modifiche ed aggiornamento contenuti nel D. Lgs. 360/93, in merito alla pubblicità sulle strade, in prossimità di esse ed alla pubblicità su veicoli.

Dette norme sono recepite nel Piano Generale Impianti.

3 Limitazioni

Alle attività aventi sede negli edifici di cui al punto 1 è consentita una limitata forma di pubblicità, come pure nelle zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica, secondo quanto disposto nel Piano Generale Impianti, e comunque sottoposta all'ottenimento dei previsti nulla osta, secondo le norme di cui alle Leggi citate nei commi precedenti.

Altra limitazione è posta alla dimensione delle targhe od altri mezzi di indicazione dei luoghi di interesse storico, artistico e turistico e comunque nei limiti e con

le caratteristiche di uniformità delineate nel Piano Generale Impianti, come altresì per le insegne e le targhe rese obbligatorie dalle Leggi.

4 Modalità di concessione degli impianti per Pubblicità mediante Affissione diretta

Nel Piano Generale Impianti, di cui al successivo Art. 9 del Regolamento, viene stabilita la quantità complessiva di impianti destinati alla pubblicità mediante affissione diretta, nonché la sua ripartizione tra Operatori Commerciali, anche per conto terzi, Associazioni ed Enti non aventi fini di lucro.

Per questi impianti pubblicitari si osservano i seguenti metodi di assegnazione previo Avviso pubblico:

- a) per gli Operatori Commerciali, si utilizza il metodo della licitazione privata, da espletarsi mediante rialzo del valore del Canone, con base d'Asta prefissata, suddividendo in lotti omogenei il globale degli impianti destinati a questi Operatori, con il divieto di accaparramento degli impianti disponibili, al fine di garantire la libera concorrenza ed evitare situazioni di monopolio od abuso di posizione dominante;
- b) per le Associazioni ed Enti si procede al riparto del lotto a loro destinato, concedendo almeno un impianto ad ognuno dei richiedenti, al fine di salvaguardare l'accesso alla libera circolazione delle idee;

Le predette procedure si ripeteranno ogni qualvolta, modifiche al Piano Generale Impianti varieranno il numero di questi impianti.

Ciascun lotto di cui al punto a), è costituito di un pari numero di impianti, distribuiti omogeneamente nelle zone centrali, periferiche e frazioni.

Sugli impianti di cui al lotto b) è vietata l'affissione per conto terzi e di natura commerciale.

Questi impianti pubblicitari, destinati in via esclusiva alle affissioni di manifesti da parte degli aventi diritto, hanno dimensioni standard ed il loro aspetto progettuale sarà esclusivamente quello previsto dal Piano Generale Impianti.

La violazione di quanto ivi disposto comporta, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative, la decadenza e conseguente revoca dell'autorizzazione, è considerata violazione Regolamentare determinante l'utilizzazione del mezzo per pubblicità diverse da quelle che si valgono dell'impiego di manifesti.

Restano a carico dei soggetti di cui al presente articolo, oltre al canone, quanto dovuto per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, per gli Impianti insistenti su area pubblica.

Sono fatte salve le autorizzazioni alla Affissione Diretta, già disciplinata dall'art. 28, 4° comma del D.P.R. 639/72, con l'obbligo di adeguare i mezzi interessati e le condizioni di autorizzazione, anche economica, alle previsioni del presente Regolamento e del Piano Generale Impianti entro i termini ivi previsti.

Art. 9
Piano Generale Impianti
– Criteri per gli Impianti pubblicitari –

Il Piano Generale Impianti, conformemente ai criteri di cui al D. Lgs. 507/93, recepiti nel presente Regolamento, è redatto tenendo presenti le esigenze di sviluppo economico del Comune e di regolamentazione ed armonizzazione urbanistica degli impianti pubblicitari.

Il Piano Generale impianti è adottato dall'Amministrazione in conformità ai disposti di Legge.

Si attiva immediatamente il censimento generale degli impianti pubblicitari ed affissionali esistenti per il loro necessario adeguamento alla nuova normativa. In caso di gestione in concessione possono essere utilizzati i dati reperiti in collaborazione con il Concessionario.

Si propone l'adeguamento ed il recepimento, ove compatibile, della normativa Comunale preesistente, nel Piano Generale Impianti.

Suddivisione del Territorio Comunale

- A) Si provvede all'esame del contesto del territorio e si suddivide lo stesso in zone omogenee, in considerazione degli aspetti urbanistici, architettonici e commerciali:
 - a.1) Centro Storico, propriamente detto,
 - a.2) Centro urbano
 - a.3) Periferia dell'abitato urbano,
 - a.4) Area Industriale
 - a.5) Frazioni, suddividendole, ove abbiano caratteristiche di particolare interesse, nello stesso modo previsto nel punto a.1) ed in a.2);
 - a.6) Resto del territorio.

- B) Si individuano l'assetto viario e le competenze degli Enti Territoriali eventualmente interessati, al fine di determinare limiti e divieti "zonali" anche agli effetti dei disposti di cui al D. Lgs. 285/92 e DPR 495/92 – Codice della Strada.
Si devono individuare ed elencare gli snodi stradali, interni ed esterni al Centro Abitato, in cui l'installazione di impianti ovvero di particolari forme di mezzi pubblicitari comportino situazioni di rischio per la sicurezza stradale.

- C) Il Piano Generale Impianti individua, all'interno di ciascuna zona, come sopra elencate, i luoghi, le strade ed i siti soggetti a vincolo urbanistico, ambientale, paesaggistico, etc..

- D) l'individuazione delle località con maggiore potenzialità pubblicitaria viene recepita nel Piano Generale Impianti, nella percentuale stabilita dal D. Lgs. 507/93, ai fini della determinazione della Categoria Speciale e riportata nell'unito Allegato "B".

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 10 Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 11 Soggetti passivi

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Nel caso in cui in un mezzo pubblicitario si rilevi la presenza di messaggi riferiti a soggetti diversi, l'imposta si applica avendo come parametro il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti per ogni anno solare.

Art. 13 Dichiarazione d'imposta

I soggetti passivi di cui all'art. 11 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, compilata sul modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati. Tale Modello è stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 28.02.1994 ed è allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C".

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Il Comune effettuerà il conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto altrui, con insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio, anche se di durata non superiore a tre mesi o effettuata con lo stesso sistema per conto proprio dell'impresa, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La pubblicità annuale si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione ed il pagamento avvenga in ritardo ovvero sia omesso, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 56, comma 2, del presente Regolamento, essendo nota all'Ufficio la dichiarazione originaria posta a base della liquidazione dell'Imposta.

Qualora il Contribuente produca denuncia di cessazione, e quindi cessi il pagamento dell'Imposta per l'anno di riferimento, ma in realtà non rimuova l'esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

L'imposta di cui agli articoli 16, 1° e 4° comma, 18 e 23 è dovuta per anno solare di riferimento.

Art. 14 Pagamento dell'imposta

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale, previsto dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 507/93, intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Ai sensi dell'autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, la riscossione dell'imposta di pubblicità temporanea inferiore a € 20,00, può essere effettuata in contanti dal funzionario dell'ufficio autorizzato a norma del regolamento degli agenti contabili.

Il pagamento dell'imposta per Pubblicità annuale deve effettuarsi dal 1° al 31 gennaio dell'anno di riferimento, per tutti gli altri casi avverrà contestualmente alla dichiarazione e prima dell'effettuazione della pubblicità.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora l'importo sia superiore ad € 1.549,37.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettuerà secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1998 n. 43 e successive modificazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del Codice Civile.

Art. 15
Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, ovvero su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, sarà altresì richiesto il pagamento di un canone a titolo di locazione o concessione da determinarsi annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

La richiesta d'uso dei beni di cui sopra comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo; in mancanza di tale accettazione, il contribuente dovrà rinunciare all'uso dei beni medesimi.

La corresponsione dell'imposta o del canone locativo o di concessione non esclude l'applicabilità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

PARTE TERZA
FORME PUBBLICITARIE

Art. 16
Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità ordinaria si intende quella eseguita mediante esposizione di insegne, bandiere, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto dai successivi articoli del presente regolamento. Tale pubblicità ha sempre carattere visivo ed è distinta in base alla classificazione in cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Per detta pubblicità è dovuta la tariffa di cui all'art. 12 – primo comma – del decreto legislativo n. 507/1993, tenuto conto delle disposizioni relative alla suddivisione del territorio in categorie come previsto dal precedente art. 5.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese, o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta annuale in base alla superficie complessiva degli impianti ed indipendentemente dal periodo di effettiva esposizione.

Ove l'impianto destinato all'affissione diretta sia collocato per un periodo pari od inferiore a 3 mesi, l'esposizione è soggetta al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dell'impianto stesso, ad una tariffa commisurata, per ogni mese o frazione, a quella prevista al comma 3 che precede.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie arrotondata ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è pari al 100%.

Art. 17
Pubblicità luminosa od illuminata

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Alla pubblicità ordinaria luminosa od illuminata si applica una tariffa di imposta maggiorata del 100%.

Art. 18 Pannelli luminosi e proiezioni

Qualora la pubblicità venga effettuata, per conto altrui a mezzo di insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controlli elettronici elettromeccanici o comunque programmati in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in modo intermittente, lampeggiante o similare si applica l'imposta per metro quadrato di superficie e per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi.

Per questa pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalle superfici adibite alla proiezione.

Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 19 Striscioni pubblicitari o mezzi similari attraverso vie e piazze pubbliche

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa d'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per esporre tale pubblicità è necessario richiedere di volta in volta alla Civica Amministrazione l'autorizzazione che verrà rilasciata tenuto conto dell'ubicazione, delle dimensioni, dei disegni e delle iscrizioni delle tele in modo che non possano nuocere all'estetica e al decoro urbano. Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a metri 5,10 dal piano stradale.

E' vietato il posizionamento di striscioni aventi carattere commerciale nelle vie principali dell'altipiano delimitato dai seguenti punti di accesso: Via della Pieve angolo Corso Giovanni XXIII°, Piazza Torino, Discesa Bellavista angolo Corso Kennedy, Largo De Amicis inizio Viadotto Soleri, Corso Monviso c/o Stadio Comunale, Corso Nizza angolo Corso Gramsci, Corso Garibaldi angolo Corso Marconi.

La concessione di questa forma di pubblicità è in linea di massima consentita per importanti manifestazioni di carattere nazionale e simili quali mostre, fiere, congressi, etc., non aventi fine di lucro, sempre nel rispetto delle condizioni previste, per la loro collocazione, dal presente articolo e subordinatamente all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ed alla disponibilità dello spazio prescelto.

Art. 20 Pubblicità eseguita in forma ambulante

Qualora non si oppongano motivi di decoro e di polizia urbana, l'Autorità Comunale consente la distribuzione manuale di manifestini o di altro materiale pubblicitario e la forma pubblicitaria realizzata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Per tale pubblicità è dovuta un'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa appositamente prevista.

E' vietato, per motivi di igiene urbana, il volantinaggio sulle auto in sosta.

E' vietato il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario.

La violazione di tale norma è sanzionata all'art. 57 lett. c) e m) del presente regolamento.

Art. 21 Pubblicità eseguita con mezzi sonori

La pubblicità eseguita a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, è consentita solo se effettuata da punti fissi e con intervalli di almeno 1 ora tra uno spostamento da un punto all'altro; la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a quella appositamente prevista.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del Regolamento al nuovo Codice della Strada, è vietata la pubblicità fonica effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori.

Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

La pubblicità sonora, come precisato al precedente art. 8, è vietata in tutto il territorio comunale dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8.

La violazione del presente articolo è sanzionata all'art. 57 lett. e) del presente regolamento.

Art. 22

Pubblicità effettuata con aeromobili

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta un'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita nella misura prevista dalla vigente normativa.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati, ancorati al suolo e simili si applica l'imposta di cui al comma 1, ridotta al 50%.

Art. 23

Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 16; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute, ove ne ricorrano i presupposti, le maggiorazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 16 del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti a uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascun dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti a uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta sotto specificata è dovuta, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per quest'ultimo caso la tariffa sarà articolata, nella misura prevista dalla vigente legislazione, a seconda che gli autoveicoli abbiano portata inferiore o superiore a 3 mila Kg. Ovvero siano motocicli o veicoli non rientranti nella precedente ipotesi, mentre per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 500 centimetri quadrati.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta dagli agenti autorizzati.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54 lett. g) del D.Lgs. 285/92 e 203 comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

La violazione di tale norma è sanzionata all'art. 57, comma 1, lettera n) del presente regolamento. In caso di inottemperanza è prevista la rimozione forzata del veicolo. Le spese di rimozione saranno a carico del contravventore secondo le tariffe in vigore con la Ditta appaltatrice il servizio rimozione.

E' vietato apporre su veicoli e rimorchi in sosta manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari aventi finalità commerciali. In caso di inottemperanza al presente divieto è prevista la sanzione di cui all'art. 57, comma 1, lettera o) del presente regolamento.

Art. 24 Riduzioni

La tariffa d'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive, culturali, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, anche da soggetti che perseguono fini di lucro, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, come risultante da idoneo atto di volontà degli Enti stessi;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art. 25 Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i

mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

- b) Gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole, escludendo ogni e qualsiasi altra limitrofa allocazione o nelle vetrine o sulle porte in ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita.
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili menzionate all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 507/1993;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali.
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Nel caso vi siano più mezzi destinati allo scopo previsto l'esenzione riguarda solo uno di questi mezzi.
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di Legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 26

Rettifica e accertamento d'Ufficio

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, si procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, nonché l'organo presso il quale è possibile presentare il ricorso.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

PARTE QUARTA

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 27 Autorizzazioni

E' vietato installare e diffondere pubblicità, con qualsiasi mezzo, visivo od acustico, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Autorità comunale competente.

Non può essere concessa autorizzazione alla effettuazione di qualsiasi pubblicità, comunque realizzata, ove ostino norme del presente Regolamento o prescrizioni del Piano Generale Impianti.

Pubblicità permanente

Per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi, si deve produrre la domanda indirizzata al Sindaco in carta legale, indicante la completa Ragione Sociale ovvero denominazione dell'Ente, della Ditta o del Soggetto – pubblico o privato – che richiede l'autorizzazione, con l'indicazione della Sede Sociale o dell'indirizzo di recapito, corredata dall'elaborato di progetto firmato da un tecnico progettista competente per Albo, da una o più fotografie riferite al luogo di installazione e da uno stralcio planimetrico in scala adeguata localizzante l'area interessata.

L'impianto dovrà essere conforme a quanto specificatamente previsto dal Piano Generale Impianti.

In caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, a qualunque fine predisposti, il progetto dovrà contenere lo schema del circuito stesso e la dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia, attestata, mediante sottoscrizione, dalla Ditta costruttrice dei congegni elettrici utilizzati.

Il Comune potrà comunque sempre richiedere altra eventuale documentazione ritenuta necessaria al completamento della pratica.

Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicato per iscritto al Comune, indicando il numero e la data dell'autorizzazione originaria, allegando questa alla domanda; nella medesima richiesta il subentrante dichiarerà i propri dati identificativi; il trasferimento od il subentro deve risultare da apposito Atto fra le parti, che sarà allegato, anche in copia, alla domanda stessa, il Comune potrà richiedere l'esibizione degli originali.

Pubblicità temporanea

Le autorizzazioni per la pubblicità temporanea vengono rilasciate per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi e non sono rinnovabili per lo stesso mezzo pubblicitario.

Per l'esposizione di qualsiasi forma pubblicitaria a carattere temporaneo, gli interessati devono presentare la richiesta al Sindaco, indicando il mezzo pubblicitario prescelto, il periodo di esposizione, le misure del mezzo, i punti in cui si intende collocare la pubblicità.

Dovrà essere indicata la completa Ragione Sociale ovvero denominazione dell'Ente, della Ditta o del Soggetto – pubblico o privato – che richiede l'autorizzazione, con l'indicazione della Sede Sociale o dell'indirizzo di recapito.

L'Autorità competente, dopo aver assunto i pareri dell'Ufficio Comunale preposto, del Settore Tecnologico – Unità Operativa Strade Urbane ed extraurbane – e del Servizio di Polizia Urbana, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, limitatamente ad un periodo di mesi sei, se esposta sugli stabili interessati e non avente dimensioni superiori a 500 cm².

Non richiede, altresì, autorizzazione l'esposizione di locandine pubblicitarie, anche se sottoposte ad eventuale imposizione di cui al successivo Capo III, sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall'esterno, nonché degli avvisi di locazione e vendita di immobili purché rispettino le modalità e caratteristiche previste all'art. 25, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.

Qualora il mezzo utilizzato per l'effettuazione di pubblicità sonora comporti l'occupazione di Suolo Pubblico, le norme di cui al presente Regolamento dovranno essere integrate con l'osservanza di quelle disciplinate dal Regolamento Comunale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, ai sensi della Legge n. 132/59, si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia urbanistica, polizia urbana, pubblica sicurezza.

Art. 28
Termini per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per le forme di pubblicità permanente, sarà rilasciata entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda, mentre per quelle relative a pubblicità temporanea, il termine è ridotto a giorni 20.

Le pratiche saranno esaminate in ordine di data e di presentazione. Entro gli stessi termini di cui sopra sarà comunicato l'eventuale diniego alla esposizione della pubblicità dichiarata.

I termini di cui sopra saranno sospesi nel caso in cui il competente Ufficio comunale inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre ulteriore documentazione.

Art. 29
Archiviazione delle domande

Ove le domande presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dal competente ufficio comunale le stesse non saranno esaminate e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione sarà data comunicazione agli interessati. Se richiesti saranno restituiti anche gli eventuali documenti allegati alla domanda.

Art. 30
Collocamento in opera della pubblicità e responsabilità

Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione, a cura del quale dovranno essere eseguiti.

La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione è considerata abusiva.

Similmente ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva.

Il Titolare autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a manlevare e tenere indenne il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.

I Titolari dell'autorizzazione si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art. 31 Manutenzione degli impianti

Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il soggetto autorizzato si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.

Pertanto, a suo insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

La Civica Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra, entro il termine che verrà caso per caso stabilito dalla Civica Amministrazione, fino ad un massimo di 30 giorni, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art 32 Anticipata rimozione della pubblicità per ordine del Comune

Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il Titolare del mezzo avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso il Titolare del mezzo dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità non oltre quindici giorni dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora vengono a cessare i presupposti per l'esercizio della pubblicità (Es. chiusura di un'attività commerciale e di un pubblico esercizio) l'interessato dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto per motivi di pubblico interesse.

Ove il Titolare dell'autorizzazione non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 57 del presente regolamento.

CAPO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI

CAPO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 33

Servizio delle pubbliche affissioni

Il Comune, avendo popolazione pari a N. 55.731 abitanti, ha istituito il Servizio delle pubbliche affissioni.

Il Servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero, ove previsto e nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Nella determinazione della superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 507/1993, che prevedono che la superficie stessa deve essere proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 mq. Per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti.

La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non dovrà essere superiore alla metà di quella complessiva, così come verrà stabilita dal Piano Generale degli Impianti.

Art. 34

Impianti per le pubbliche affissioni

– Definizione, tipologia, specifiche e quantità –

1. Impianto per le Pubbliche Affissioni – definizione

Si definisce impianto affissionale il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggio costituito da manifesti, di qualunque idoneo materiale costituiti.

Si definisce impianto per le Pubbliche Affissioni quello destinato all'esclusivo utilizzo da parte del Pubblico Servizio, distinto da quelli utilizzati per la pubblicità a mezzo Affissione diretta, di cui all'art. 7, comma 5 e art. 8 comma 5 del presente Regolamento.

2. Tipologia

Gli impianti affissionali possono identificarsi in base ai formati dei manifesti ivi affissi ed alle caratteristiche del mezzo.

- 2.a - Impianti ordinari destinati alla affissione di uno o più fogli 70x100, senza alcuna connessione di messaggio fra loro.
- 2.b - Impianti particolari, sono quelli destinati alla affissione di manifesti costituiti di più fogli 70x100, aventi unicità di messaggio e quindi con vincolo di formato, necessitanti cioè di impianti con caratteristiche dimensionali particolari – 100x140, 140x200, 200x140, ovvero i cosiddetti Poster 3x2 e 6x3, ed altre misure.

Si possono inoltre suddividere gli impianti in ordine alle facce destinate all'affissione, monofacciale ove sia una sola, bifacciale ove siano visibili ed utilizzabili entrambi i lati contrapposti per l'affissione, di altre forme, polifacciali od altro.

3. Ripartizione, quantità, specifiche

In ordine ai manifesti da affiggere a cura del Servizio Pubblico, gli impianti sono suddivisi in:

- 3.a - Impianti per messaggi di Istituto, destinati cioè alle comunicazioni ai cittadini da parte della Pubblica Amministrazione in senso lato, e specificamente del Comune;
- 3.b - Impianti per messaggi di contenuti sociali, comunque non economici, destinati cioè alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc.. non aventi fini di lucro;
- 3.c - Impianti per annunci funebri, destinati cioè esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto;
- 3.d - Impianti per messaggi a carattere commerciale la cui affissione è affidata dai privati, esercenti attività di impresa ed economiche, al Servizio delle Pubbliche Affissioni.

La consistenza degli Impianti di cui ai punti 3.a e 3.b dovrà essere tale da assicurare la idonea diffusione nel territorio comunale, e comunque non inferiore nel numero stabilito dalla Legge.

La quantità, le specifiche delle caratteristiche, la localizzazione territoriale degli impianti destinati all'utilizzo da parte del Servizio delle Pubbliche Affissioni, con la ripartizione sopra espressa, sono indicate e recepite nel Piano Generale Impianti.

Gli impianti destinati alle Pubblicità mediante Affissione diretta sono opportunamente disciplinati nel Piano Generale Impianti, per la parte relativa alla Pubblicità.

Art. 35 Divieti e Limitazioni

Gli impianti per Pubbliche Affissioni non possono essere installati nei luoghi in cui è previsto esplicito divieto come disciplinato all'art. 8 del presente Regolamento.

Le limitazioni riguardano la tipologia ed i formati degli impianti affissionali, in relazione ai contesti di arredo urbano, architettonici, etc... sono fissate per zone nel Piano Generale Impianti.

Per gli impianti affissionali valgono i limiti ed i divieti previsti nel "Codice della Strada" di cui al D. Lgs. 285/92, successive integrazioni e modificazioni e nel D.P.R. 495/92, così come recepiti, in attuazione, nel Piano Generale Impianti.

Nessuna affissione, da chiunque commissionata o disposta potrà avvenire ad opera del Servizio Pubbliche Affissioni in maniera difforme a quanto previsto al successivo art. 36 ed in violazione di quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 36
Piano Generale Impianti
– Criteri per le Pubbliche Affissioni –

Il Piano Generale Impianti, conformemente ai criteri di cui al D. Lgs. 507/93, recepiti nel presente Regolamento, è redatto, per ciò che riguarda gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni, conformemente alle esigenze di diffusione dei messaggi di Istituto e Socialmente utili.

Si attiva immediatamente il censimento generale degli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni esistenti, per il loro necessario adeguamento alle esigenze espresse agli articoli 33 e 34 del presente Regolamento. In caso di Gestione in Concessione possono essere utilizzati i dati reperiti in collaborazione con il Concessionario.

Si propone anche l'adeguamento ed il recepimento, ove compatibile, della normativa Comunale riguardante le Affissioni, che sia preesistente, nel Piano Generale Impianti.

Nella redazione del Piano si tiene conto della necessità di contenere il calo del gettito conseguente alla ridefinizione degli Impianti affissionali, ed alla destinazione di elezione di questi alle affissioni di Istituto e non commerciali.

Il territorio comunale viene suddiviso con le modalità di cui all'art. 9 definendo le caratteristiche degli impianti.

Utilizzando i criteri di cui al precedente art. 34, fermi restando i formati dei manifesti costituenti standard nazionali, si fissano le dimensioni e le distanze, nel senso disciplinato al precedente art. 9, nonché le forme ed il colore da utilizzarsi esclusivamente per questo genere di impianti.

Nella redazione del Piano Generale Impianti vengono fissate le zone in cui non possono essere installati alcuni tipi di impianti, come già disposto per gli impianti pubblicitari all'art. 9.

Vengono suddivise le quantità degli impianti per Affissioni Istituzionali e non commerciali e quelli destinati alle Pubbliche Affissioni di carattere commerciale.

Inoltre per le Pubbliche Affissioni, in caso di eccesso di domanda, potranno utilizzarsi gli steccati e le recinzioni di cantiere, dando comunque la preferenza alla affissione sugli Impianti a ciò destinati.

Le predette quantità potranno venire modificate in relazione all'evoluzione del rapporto tra attività economiche e sviluppo residenziale del territorio comunale.

L'impiantistica esistente deve essere adeguata alle disposizioni del presente Regolamento e del Piano Generale Impianti, entro il termine di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, a questo fine si utilizzano i proventi derivanti dall'applicazione delle Sanzioni Amministrative di cui all'art. 57 del presente Regolamento ed altre disponibilità a ciò destinate.

Ogni modifica, per qualsiasi motivo resasi necessaria, alle quantità e collocazione degli Impianti destinati alle Pubbliche Affissioni, sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni del Piano Generale Impianti ed ivi conseguentemente riportata.

Art. 37

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Tutte le maggiorazioni si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili.

Art. 38

Tariffe per le pubbliche affissioni

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è determinata, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, tenendo conto del periodo di affissione minimo previsto in dieci giorni, e per i periodi successivi relativi a cinque giorni o frazione ed è riportata nell'unito Allegato "A1".

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto base è aumentato del 50%; analogamente la maggiorazione del 50% è stabilita per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli la maggiorazione è del 100%.

Qualora il Committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Limitatamente alle affissioni aventi carattere commerciale e posizionate in categoria speciale si applica la maggiorazione del 150 per cento.

Le disposizioni previste nei precedenti articoli e relative all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 39 Pagamento del diritto

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento.

La prova dell'avvenuto assolvimento del diritto, al fine del perfezionamento della commissione, è costituito esclusivamente dalla consegna al competente ufficio del Servizio affissioni dell'attestazione di versamento in Conto corrente rilasciata dall'Ufficio postale di Stato.

La consegna dell'attestazione di pagamento a mezzo di Conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'Ufficio affissioni competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Il Comune come deliberato con provvedimento consiliare n. 23 del 28.02.1994, consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte si osservano le disposizioni contenute nello stesso articolo 14.

Art. 40 Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- A) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 41 del presente regolamento;
- B) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- C) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, anche in presenza di sponsorizzazioni commerciali;

- D) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- E) per gli annunci mortuari.

Alle affissioni di cui al presente articolo non si applicano le maggiorazioni per la Categoria speciale.

Art. 41 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- A) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- B) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- C) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- D) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- E) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- F) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
- G) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dagli Enti preposti (Ministero, Regione, Provincia, Comune).

Art. 42 Modalità per le pubbliche affissioni – Norme di carattere generale –

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione ed annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causate dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore; qualora sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune od il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3) e 4) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto a titolo di penale per aver sottratto alla disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati.

Il Comune od il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà, altresì, a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, compatibilmente con la disponibilità di spazi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del totale del diritto, con un minimo di € 25,83 per ciascuna commissione.

Nel caso di affidamento in concessione del servizio, alla concessionaria spetterà, sulla maggiorazione di cui sopra, l'aggio contrattualmente applicato.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 42 bis

Modalità per le pubbliche affissioni

– Disciplina delle affissioni in posizione prefissata –

Al fine di garantire a tutti i contribuenti di fruire in egual modo della disponibilità degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, si dispone che:

1. Il periodo massimo di ogni singolo ordinativo di affissione prefissata e non prefissata sugli spazi di formato 6x3 (poster) è di 42 giorni, trascorsi i quali ulteriori affissioni della medesima Ditta verranno collocate in posizioni diverse;
2. Nel capoluogo l'affissione di manifesti in posizione prefissata è limitata al 20% del totale dell'ordinativo escludendo dal computo il formato 6x3. Nel caso del formato poster tale percentuale può arrivare al 100% nel limite massimo di occupazione di tre impianti;
3. Nel caso di ordinativi in posizione prefissata, l'affissione non può superare il periodo massimo di 120 giorni, anche continuativi, nel corso dell'anno solare per ogni singolo richiedente;
4. Nel caso di ordinativo che prevede esclusivamente posizioni prefissate, non si potrà superare il numero di 10 fogli, ad eccezione del formato poster per i quali non possono essere prenotati più di tre impianti;

5. La prenotazione delle posizioni prefissate può avvenire non prima di 30 giorni dalla data di inizio dell'affissione tranne che per gli impianti formato poster;
6. Le suddette misure non si applicano alle affissioni relative agli spettacoli cinematografici e a quelle riportanti elenchi di esercizi commerciali situati in una medesima via nel caso in cui la tabella prefissata sia nelle immediate vicinanze della via stessa.

Art. 43

Modalità per le pubbliche affissioni
– Norme di carattere particolare –

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare, per il servizio delle pubbliche affissioni, le impalcature, gli steccati, i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico ovvero suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

CAPO IV

MODALITA' DI GESTIONE

CAPO IV

MODALITA' DI GESTIONE

Art. 44 Gestione del servizio

Il presente Capo regola le attività connesse alla gestione del Servizio di Accertamento e Riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nelle forme previste dall'art. 2 del presente Regolamento, in applicazione alle disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93, Capo I°, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari del Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e/o del Concessionario del Servizio.

Art. 45 Funzionario responsabile

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione.

Nell'espletamento del servizio, il Concessionario può agire per mezzo di un rappresentante come disciplinato nel successivo art. 51.

Art. 46 Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo spettante al Concessionario per l'effettuazione del servizio è disciplinato dall'art. 26, commi 1 e 2 del D. Lgs. 507/93, e determinato dalle previsioni di capitolato e contrattuali.

Le modalità contabili, i registri ed i bollettari da vidimarsi sono quelli disciplinati nel Decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 1994 ed in ogni altro Decreto, Istruzioni e Circolari Ministeriali all'uopo emanati.

I versamenti alla Tesoreria Comunale e le relative risultanze contabili hanno scadenza trimestrale posticipata, come disciplinato dall'art. 26 e secondo quanto disposto con Decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 1994, art. 4, comma 1 e dalle Istruzioni Ministeriali.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune in caso di mancato adempimento, utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per Legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 47

Durata della concessione

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il Concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 48

Conferimento della concessione

La concessione del servizio può avvenire solo nei confronti degli iscritti all'Albo di cui all'art. 32 del D. Lgs. 507/93.

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. Lgs. 507/93, viene effettuato in conformità all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onori, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1989, n. 155.

La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. Lgs. 507/93, che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 del predetto D. Lgs. 507/93.

L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura del corrispettivo economico, così come previsto dall'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 507/93.

L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; l'omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 507/93.

Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, il corrispettivo del servizio è determinato dal Comune con apposita convenzione.

Art. 49 Incompatibilità

Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ai soggetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. 507/93 ed in particolare:

- a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b) ai membri degli organi di controllo sugli atti di questo Comune;
- c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del Sindaco, dei consiglieri e degli assessori di questo Comune;
- d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il Comune.

Art. 50 Decadenza

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 51;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 5 dell' art. 48 del presente Regolamento;
- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di Concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 dell'art. 33 del Lgs. 507/93;
- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del D. Lgs. 507/93.

La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con Decreto del Ministero delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

Art. 51

Disciplina del servizio in concessione

Nell'espletamento del servizio, il Concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29 del D. Lgs. 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, al Comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del Concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della Legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare è determinato in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 31 del D. Lgs. 507/93.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 52

Vigilanza del Comune sulla gestione

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro delle Finanze previsto dall'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 507/93.

Il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario atti e documenti inerenti alla gestione del servizio.

Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93 e dal presente Regolamento, al fine di assicurare la regolarità amministrativa della gestione.

Art. 53

Vigilanza del Ministero delle Finanze sulla gestione

Il Comune è tenuto ad inviare al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del Regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il Concessionario deve inviare il capitolato d'onere ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione ai fini della vigilanza da parte del predetto Ministero, sulle gestioni dirette o in concessione.

La direzione centrale, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il presente Regolamento e le tariffe, il capitolato d'onere e il contratto siano contrarie a disposizioni di Legge, ne chiede il riesame ferma restando la loro esecutività.

Il Ministero delle Finanze, con proprio Decreto, stabilisce le modalità e l'esecuzione delle ispezioni d'Ufficio, previste dall'art. 35 del D. Lgs. 507/93.

CAPO V

CONTENZIOSO, NORME FINALI

E TRANSITORIE

ABROGAZIONI

CAPO V

CONTENZIOSO, NORME FINALI E TRANSITORIE

ABROGAZIONI

Art. 54 Contenzioso

A norma dell'art. 2 del D. Lgs. 546/92, la cognizione delle controversie in materia di Tributi Locali è demandata in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in 2° grado a quella Regionale, nei termini previsti dalla Legge.

Sino all'insediamento delle Commissioni Tributarie predette, i ricorsi avverso Atti di Accertamento per Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, vanno inoltrati, in 1° grado alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio – Sezione Staccata competente – in 2° grado – per tributo superiore alle Lire 300.000 – al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 24, D.P.R. 639/72.

Contro le risultanze dei Ruoli di riscossione coattiva di cui al D.P.R. 43/88, come disciplinati all'art. 14 del presente Regolamento, si può ricorrere alle Commissioni Tributarie, di cui al comma 1, e sino al loro insediamento, nei modi e termini previsti dall'art. 63 del medesimo D.P.R. 43/88.

Il contenzioso relativo ad Atti di Accertamento emessi in dipendenza del D.P.R. 639/72, prosegue l'iter innanzi agli Organi adibiti sino a decisione definitiva.

Art. 55 Norme transitorie

Si dà atto che le tariffe relative all'anno 1994 sono quelle adottate con atto deliberativo n. 1912 del 30.12.1993 integralmente richiamate nel presente Regolamento, adottato nel rispetto dei termini di cui all'art. 36 del D. Lgs. 507/93.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507/93 il Comune non darà più corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo né autorizzerà l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del presente regolamento.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 639/72 devono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le vigenti disposizioni.

Art. 56 Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

Se l'errore o l'omissione non attengono ad elementi incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.

Le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Sulle somme dovute per l'imposta di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora secondo quanto prescritto dalle vigenti norme.

Art. 57 Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e Regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Le violazioni alle predette disposizioni sono soggette a sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva l'articolo 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e quanto disposto dal Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500 con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Gli importi delle sanzioni sono così graduati:

a)	per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale		
b)	per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche		
c)	per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio di volantini	€	210,00
d)	per affissioni abusive effettuate su spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette		
	per pubblicità sonora, comunque effettuata, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità alle modalità consentite	€	250,00
	per recidività nella violazione di cui ai punti a), b) e c)	€	500,00
	per recidività nella violazione di cui ai punti d), e e)	€	500,00
e)	per le violazioni di cui ai punti a) e d) effettuate in zone vietate, non consentite dal Piano generale degli impianti ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici o monumentali		
f)	per imbrattamento di muri con scritte indelebili o meno		
l)	per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto ospedaliero e nei parchi pubblici	€	500,00
m)	per volantinaggio su auto in sosta	€	400,00
n)	per pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54 lett. g) del D.Lgs. 285/92 e 203 comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92	€	250,00
o)	per apposizione su veicoli e rimorchi in sosta di manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari aventi finalità commerciali	€	100,00

Per tutte le violazioni non comprese nell'elencazione avanti espressa, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di rivalsa in ordine a danni a chiunque arrecati in violazione delle norme del presente Regolamento, ferma restando l'eventuale azione penale qualora i fatti in violazione costituiscano reato perseguibile a norma di legge.

Il Comune, con lo stesso verbale, dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni il Comune dispone per l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione delle affissioni realizzate abusivamente, contestando successivamente al responsabile le relative infrazioni con la notifica dell'apposito avviso previsto al precedente 3° comma.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente saranno sequestrati, con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta o dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza sarà stabilito un termine entro il quale gli interessati potranno chiedere la

restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative di cui è titolare il Comune sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

Art. 58 Rimborsi

Nelle ipotesi previste all'art. 42, comma 5, del presente Regolamento il Contribuente può presentare, entro il termine di due anni dall'avvenuto pagamento o dal definitivo accertamento del credito, apposita istanza al Comune per ottenere il rimborso dell'Imposta o del Diritto versati e non dovuti.

Nell'istanza il contribuente deve indicare le proprie generalità, la motivazione della richiesta, l'importo richiesto, il numero del bollettino di conto corrente postale con cui il pagamento è stato effettuato, il mezzo pubblicitario ovvero la affissione cui l'istanza si riferisce, il periodo di imposta o di affissione, e comunque quant'altro utile all'identificazione del credito vantato ed alla cognizione del diritto al rimborso.

Il Comune, nella persona del Funzionario responsabile dispone, entro novanta giorni, il predetto rimborso, ovvero, comunica al presentatore dell'istanza il diniego motivato.

Il Comune può, per il principio di autotutela, disporre motivato rimborso – nei termini previsti dal D. Lgs. 507/93 Capo I° - per le somme versate e successivamente accertate come non dovute.

Le attribuzioni di cui al presente articolo, nel caso di gestione in concessione, spettano al Concessionario, cui dovranno essere rivolte le istanze.

Il Concessionario dà notizia all'Amministrazione dell'avvenuto rimborso ovvero delle motivazioni del diniego, con l'osservanza delle disposizioni relative alla contabilità periodica, determinata dalla Legge e dal Regolamento, con le modalità contenute nel Decreto Ministeriale del 26 aprile 1994, Art. 2, lett. a).

Il contribuente ha il diritto alla corresponsione degli interessi nella misura del 7% , per ogni semestre compiuto, per le somme a lui dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 59 Disposizioni finali e abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, ove incompatibile con esso o con il D. Lgs. 507/93.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 risulta abrogato il D.P.R. 639/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1952 n. 132 e nell'art. 10 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Entro il 31 marzo 1995 verrà approvato il piano generale degli Impianti, previsto dall'art. 3, comma 3° del Decreto Legislativo 507/93.

Art. 60
Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993, Capo I°, Decreti, Istruzioni e Circolari Ministeriali.

Allegato "A"

TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Tipo di pubblicità	Tariffe dal 01/01/2002 (D.P.C.M. 16/02/01 art. 1)
Ordinaria in cat. normale 1 mese	€ 1,55
Ordinaria in cat. normale 1 anno	€ 15,49
Luminosa in cat. normale 1 mese	€ 3,10
Luminosa in cat. normale 1 anno	€ 30,99
Ordinaria in cat. speciale 1 mese	€ 3,87
Ordinaria in cat. speciale 1 anno	€ 38,73
Luminosa in cat. speciale 1 mese	€ 5,42
Luminosa in cat. speciale 1 anno	€ 54,23
Automezzi maggiori 30 quintali	€ 74,37
Rimorchi maggiori 30 quintali	€ 74,37
Automezzi minori 30 quintali	€ 49,58
Rimorchi minori 30 quintali	€ 49,58
Altri mezzi	€ 24,90
Proiezioni cat. normale per mq al mese	€ 4,96
Proiezioni cat. speciale per mq al mese	€ 12,39
Proiezioni cat. normale per mq all'anno	€ 49,58
Proiezioni cat. speciale per mq all'anno	€ 123,95
Proiezioni su schermi in cat. normale al giorno	€ 3,10
Proiezioni su schermi in cat. speciale al giorno	€ 7,75
Striscioni in cat. normale per mq per 15 giorni	€ 15,49
Striscioni in cat. speciale per mq per 15 giorni	€ 38,73
Distribuzione volantini per giorno e per persona	€ 3,10
Pubblicità sonora per punto o per giorno in cat. normale	€ 9,30
Pubblicità sonora per punto o per giorno in cat. speciale	€ 23,24

Allegato "A1"

TARIFFE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Tipo di affissione	Tariffe dal 01/01/2004 (Delibera GC n. 4 del 07/01/04)
Giorni 10 in categoria normale	€ 1,61
Giorni 15 in categoria normale	€ 2,09
Giorni 20 in categoria normale	€ 2,57
Giorni 25 in categoria normale	€ 3,05
Giorni 30 in categoria normale	€ 3,53
Giorni 10 in categoria speciale	€ 4,03
Giorni 15 in categoria speciale	€ 5,23
Giorni 20 in categoria speciale	€ 6,43
Giorni 25 in categoria speciale	€ 7,63
Giorni 30 in categoria speciale	€ 8,83

Allegato "B"

ELENCO STRADE IN CATEGORIA SPECIALE

CUNEO	
ASSE CENTRALE	
Piazza Torino	
Via Roma	
Piazza Galimberti	
Corso Nizza	
Piazza Europa	
Corso Francia	Tratto compreso tra Corso Gramsci e incrocio Via C. Pavese
LATO GESSO	
Circonvallazione Nord	Tratto compreso tra P.le Porta Mondovì e Piazza Torino
P.le Porta Mondovì	
Via Porta Mondovì	Tratto compreso tra Corso Marconi e incrocio Via Parco Gioventù
Corso Marconi	
Corso Giovanni XXIII	
Via della Pieve	
Via Fresia	
Via Vecchia Mondovì	
Corso Garibaldi	
Rondò Garibaldi	
Viale Angeli	Sino area Santuario compresa
Via Luigi Gallo 1	Area Banca Regionale Europea
Via Luigi Gallo	
Via Carlo Boggio	
Via S. Toselli	
Piazza Cottolengo	
Via E. Filiberto, Via Statuto, Via M. D'Azeglio	Tratto compreso tra Corso Nizza e Via Luigi Gallo
Corso Dante	
Via Mons. Bologna	
Via Mons. Peano	Tratto compreso tra Corso Nizza e Via C. Boggio
Corso Brunet	
Via Piave	Tratto compreso tra Corso Nizza e Via C. Boggio
Corso S. Santarosa	Tratto compreso tra Corso Nizza e Via Bersezio
Via Stoppani, Via Negrelli	Tratto compreso tra Corso Nizza e Via C. Boggio
Corso Vittorio Emanuele	
Piazza Lanteri	
Via Dante Livio Bianco, Via Ettore Rosa	Tratto compreso tra Corso Vittorio e fine Piazza Lanteri
Via Don Orione	
Via Avogadro, Via Dotta Rosso, Via Don Minzoni	Tratto compreso tra Corso Nizza e Via Don Orione

LATO STURA	
Discesa del Gas	
Circonvallazione Nord	Tratto compreso tra Piazza Torino e inizio Ponte Vecchio
Corso Kennedy	
Discesa Bellavista	
Corso IV Novembre	
Corso Monviso	
Corso De Gasperi	Sino incrocio con SS 20 compresa area artigianale Via Artigiani (sino civico 12)
Via VII Assedi	Tratto compreso tra Corso Kennedy e Via Manfredi di Luserna
Largo Audiffredi	
Via Saluzzo	Tratto Largo Audiffredi
Via F.lli Vaschetto	Tratto Largo Audiffredi e da Via Busca e Corso Kennedy
Piazza Santa Croce	
Via Busca	Tratto Piazza Santa Croce
Piazza Foro Boario	
Piazza Seminario	
Via C. Battisti	
Via Caraglio	Tratto compreso tra Corso Kennedy e Via Santa Croce
Via Seminario	Tratto compreso tra Piazza Foro Boario e Via Saluzzo
Via Pascal	
Via Ponza San Martino	
Via Mazzini	
Corso Soleri	
Largo De Amicis	
Via Caduti del Lavoro	
Viadotto Soleri	Sino inizio Ponte
Via C. Emanuele	
Via V. Amedeo	Tratto compreso tra Corso IV Novembre e Via I Maggio e tratto compreso tra Via C. Emanuele e Corso Nizza
Via XXVIII Aprile, Via F. Cavallotti	Tratto compreso tra Corso IV Novembre e Via Meucci e tratto compreso tra Via C. Emanuele e Corso Nizza
Corso Dante	
Via S. Grandis	Tratto compreso tra Via Carlo Emanuele e Corso Nizza e numero civico 38
Via S. Pellico	
P.le Libertà	
Corso Giolitti	
Via Bassignano, Via Q. Sella	Tratto compreso tra Corso Santorre Santarosa e Via Coppino
Via Coppino	Tratto compreso tra Via Bassignano e Via Q. Sella
Piazza Cavalieri Vittorio Veneto	
Corso Santorre Santarosa	
Corso G. Ferraris	
Via Bongioanni	Tratto compreso tra Corso G. Ferraris e fine Piazza Il Reggimento Alpini
Piazza Il Reggimento Alpini	
Via Castellani	Tratto compreso tra Corso G. Ferraris e Via 33° Reggimento Fanteria
Via degli Artigiani	
Via Cascina Colombaro	

SUPERFICIE = Kmq. 1,4007

SAN ROCCO CASTAGNARETTA	
Corso Francia	Da incrocio Via Pavese e limite Comune di Cuneo
Viale San Sereno	
P.le San Sereno	
P.le Repubblica	
Area incrocio Corso Francia / Circonvallazione Sud	

SUPERFICIE = Kmq. 0,1460

BORGO SAN GIUSEPPE	
Via Savona	Fino a rotonda con Via Cappa
Area rotonda Via Savona	Confluenza Via Bisalta, Via Castelletto Stura etc....
Via Bisalta	Tratto compreso tra rotonda e incrocio con Via del Borgo Gesso
Via Castelletto Stura	Dalla rotonda all'incrocio con Via Cherasco
Zona artigianale-industriale	
Via Genova	Sino al numero civico 122 compresa area Bottero e Glaverbel
Via Margarita	

SUPERFICIE = Kmq. 0,5073

MADONNA DELLE GRAZIE	
Via Castelletto Stura	Da incrocio con Via Cherasco sino a Tetto Pavan

SUPERFICIE = Kmq. 0,0245

MADONNA DELL'OLMO	
Via Torino	Da rotonda Ponte Nuovo a incrocio con Via Villafalletto
Via Torino	Località Torrette
Area incrocio Via Torino con Via Circonvallazione Nord	
Via della Motorizzazione	
Via dell'Automobil Club	
Via Guido Martino	
Via Bra	Da incrocio Via Torino sino all'incrocio con Via Porta Rossa – compresa l'area artigianale di Via Ceirano (tutta), Via R. Gandolfo (sino al numero civico 2) e Via Porta Rossa (sino al numero civico 1)
Via Valle Po	Da incrocio Via Torino sino al numero civico 151
Area industriale ex Cartiera Burgo	
Via della Battaglia	Da incrocio Via Valle Po sino a incrocio Via Torre Allera, compresa Piazza della Battaglia

SUPERFICIE = Kmq. 1,0906

CONFRERIA	
Via Valle Maira	Da rotonda Ponte Nuovo sino al numero civico 151

SUPERFICIE = Kmq. 0,189